

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 46-8199

Giudizio di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, inerente il Progetto "Riqualficazione e innevamento pista 93 e pista La Croce" nel Comune di Cesana T.se (TO).

A relazione degli Assessori Valmaggia, Parigi:

Premesso che:

In data 26 marzo 2018, il sig. Michele Nivriera, in qualità di delegato della Società SCR Piemonte S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della L.R. 40/1998, domanda di avvio della fase di valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "Riqualficazione e innevamento pista 93 e pista La Croce", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23 marzo 2015.

Il progetto presentato, prevede interventi di riqualficazione, finalizzati ad incrementare la fruibilità sciistica dell'area Claviere – Sagnalonga in Comune di Cesana Torinese, nel Comprensorio sciistico della Via Lattea, attraverso l'ampliamento ed il rimodellamento di due piste da sci, di cui una in stato di abbandono (Pista La Croce) da almeno dieci anni.

Come dichiarato dal Proponente nell'istanza, l'opera non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta oppure in siti della Rete Natura 2000, ma insiste su un'area gravata, tra l'altro, da vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923; gli interventi risultano in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.lgs. 42/2004 e a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989.

Il progetto è sottoposto alla fase di valutazione in base a quanto disposto, con determinazione della Direzione Cultura, turismo e sport n. 69 del 15 marzo 2017, in esito alla fase di verifica della procedura di VIA, precedentemente espletata.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport, la struttura regionale competente, nonché quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Sanità.

Secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la documentazione trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 5 aprile 2018, consentendo l'avvio della fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale, prevista dall'art. 27-bis, comma 3 del medesimo decreto.

In data 22 giugno 2018, in esito alla verifica della completezza documentale, è stato, quindi, pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai fini della pubblicazione nell'albo pretorio informatico. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

A seguito della pubblicazione degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, nelle modalità previste dall'art. 24 del D.lgs. 152/2006, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico Regionale, il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-

bis del D.lgs. 152/2006, ha indetto la conferenza di servizi per l'istruttoria della fase di valutazione ed il coordinamento delle procedure autorizzative, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

Il giorno 11 settembre 2018 si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale il responsabile del procedimento ha illustrato al soggetto proponente quanto è emerso nella prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale, tenutasi il 16 luglio 2018, in cui si è valutata la documentazione pervenuta e, nello specifico, si è proceduto ad approfondire gli aspetti salienti del progetto, con particolare riferimento alla presenza di amianto, alla stabilità dei versanti, alle previste strutture di sostegno e alle opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale; in tale sede, è stato stabilito di effettuare un sopralluogo istruttorio in data 18 settembre 2018.

Il giorno 20 settembre 2018 si è tenuta la riunione conclusiva dell'Organo Tecnico Regionale, nel corso della quale si è ritenuto che le criticità riscontrate possono essere superate con specifiche prescrizioni vincolanti per la realizzazione dell'opera proposta, inserite nell'atto deliberativo.

Dato atto che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti agli atti i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso, come di seguito elencati:

- Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Territorio e Paesaggio, nota prot. n. 11646 del 23 aprile 2018;
- Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino, note prot. n. 19718 del 30 aprile 2018 e n. 44033 del 02 ottobre 2018;
- Città Metropolitana di Torino – Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria – nota prot. n. 53639 del 03 maggio 2018;
- Arpa Piemonte – Dipartimento Valutazioni Ambientali – Centro Regionale Amianto ambientale – nota prot. n. 81487 del 20 settembre 2018;
- Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Nord Ovest Struttura Semplice Attività di Produzione – note prot. n. 80653 del 18 settembre 2018 e n. 86982 del 08 ottobre 2018
- Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio – nota prot. n. 26160 del 10/10/2018.
- Comune di Cesana T.se, parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio, nota prot. n. 2018/8506 del 23 novembre 2018.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza di Servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, relativamente al progetto "Riqualficazione e innevamento pista 93 e pista La Croce", localizzato nel Comune di Cesana T.se (TO), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, e conseguentemente per il rilascio contestuale dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliatamente descritte nel medesimo allegato A alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 9 agosto 1989, n. 45;

vista la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14;

visto il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

dato atto che la presente deliberazione della Giunta regionale non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

per tutto quanto in premessa esposto e considerato, condividendo le considerazioni dei relatori, la Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, inerente il progetto: "Riqualificazione e innevamento pista 93 e pista La Croce", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) presentato dalla Società SCR Piemonte S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni dettagliatamente indicate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, vincolanti per la realizzazione e la gestione dell'intervento;

- di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Copia della presente deliberazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata copia conforme presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese aggiuntive a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Termine per la verifica di ottemperanza : ante operam e in corso d'opera

Terre e rocce da scavo

- Gli elaborati e dati relativi alla gestione dei materiali da scavo siano raggruppati e formalizzati in uno specifico "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", raccogliendo le informazioni richieste dal comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017.
- In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio lavori, sarà inoltre necessario procedere a completare la caratterizzazione dei materiali da scavo con riferimento ai restanti parametri minimi della tabella 4.1, allegato 4 del D.P.R. 120 del 2017 oltre all'amianto totale, verificando il rispetto delle concentrazioni soglia di cui alla tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Laddove la caratterizzazione dei materiali da scavo ha evidenziato o evidenziasse in seguito, per fenomeni naturali, la presenza di parametri oltre i limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06, il proponente dovrà dar corso alle procedure di cui all'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 120/2017.

Gestione fase di cantiere

- È necessario individuare in apposite tavole e/o relazioni :
 - dettaglio dell'area di lavaggio dei mezzi di cantiere;
 - eventuali scarichi idrici legati all'attività di cantiere.

In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente in materia e le eventuali acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione

andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al d.lgs. 152/2006.

- Dovrà essere inoltre garantita:
 - l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri;
 - l'adozione di un protocollo di gestione di eventuali sversamenti accidentali;
 - il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

Amianto

- L'inizio dei lavori sarà subordinato all'invio di cronoprogramma aggiornato e dettagliato agli Enti partecipanti all'istruttoria per la procedura di VIA e dovrà considerare che anche le operazioni di "*Taglio alberi ed estirpazione delle ceppaie*" effettuate nelle aree di cui ai "Settori A-D" devono essere considerate tra quelle a possibile rischio amianto e quindi ricomprese nella categoria "Z2 Lavorazioni in presenza di amianto".
- Con riferimento alle operazioni di "*Taglio alberi ed estirpazione delle ceppaie*", effettuate nelle zone con presenza di amianto, i ceppi dovranno essere smaltiti in discarica, salvo diversa procedura da concordare con ASL Spresal e Centro Regionale Amianto Ambientale di ARPA Piemonte. Inoltre, anche durante tali operazioni dovrà essere attuato un monitoraggio ambientale per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse; la periodicità e le postazioni di campionamento dovranno essere concordate con il Centro Regionale Amianto Ambientale di ARPA Piemonte.
- Nelle zone con presenza di amianto le attività di vagliatura del materiale di scavo e di scotico sono vietate, al fine di ridurre il rischio di aerodispersione di fibre di amianto (cfr. pag. 36 e 37 doc. AV_37_13L65I05A_0_0_P_GE_00_CA_037_2 – Relazione generale).
- Relativamente al monitoraggio ambientale, per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse, da effettuarsi nei "Settori A-D", deve essere aggiunto un punto di monitoraggio ad est dell'area di cantiere, eventualmente in sostituzione del punto PC02.
- Nelle zone con presenza naturale di amianto, al fine di preservare le opere realizzate e di prevenire il rischio di indebita esposizione all'amianto l'amministrazione comunale deve adottare appositi provvedimenti amministrativi atti a porre limitazioni permanenti all'uso delle aree interessate dalla presenza di amianto. In particolare dovrà essere vietato il transito mediante opportune restrizioni (recinzioni e cartellonistica di segnalazione, avvertimento di pericolo rischio amianto) da posizionare all'ingresso e uscita delle piste, degli accessi laterali o della sentieristica utilizzata. Deve altresì essere vietata qualsiasi altra attività che possa pregiudicare la copertura erbosa del terreno. Del divieto dovrà essere data adeguata informazione agli addetti alla manutenzione degli impianti e piste sciistiche, alla popolazione e ai turisti. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale, motivate e subordinate a precisi requisiti.
- Limitatamente ai settori A e D, qualora ad ultimazione dei lavori di movimentazione terra si evidenziassero zone con una cospicua presenza superficiale di amianto, allo scopo di limitarne il rischio di aerodispersione, si dovrà procedere al loro ricoprimento con terreno vegetale.
- Durante le attività di scavo e movimentazione terra e rocce effettuate nei settori C-F, dovrà essere presente in cantiere un geologo al fine di individuare eventuali cambi della litologia del materiale movimentato. Qualora si riscontri la presenza di materiale con possibile presenza di amianto (es. "pietre verdi") le attività lavorative dovranno essere interrotte e dovrà essere data immediata comunicazione agli Enti partecipanti all'istruttoria per la procedura di V.I.A. per i relativi provvedimenti di competenza. Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto, dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di litologia riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica.

- Per gli interventi previsti nel settore F e C, nella parte inserita nell'area a rischio di presenza amianto della carta POMA in corrispondenza del raccordo tra la pista "90" e la "Croce", dovranno essere evitate le seguenti attività:
 - lo scotico del tappeto erboso;
 - riporti di materiale;
 - le operazioni di disboscio dovranno limitarsi al taglio della parte aerea della vegetazione e le ceppaie non dovranno essere asportate.
- Qualora in questi settori sia necessario intervenire per la realizzazione di canalette di scolo, sistemi di drenaggio delle acque, dovranno essere utilizzate le precauzioni previste per le zone con potenziale presenza di amianto nelle "Linee di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre di amianto".

Gestione del rischio valanghivo

La gestione del rischio valanghivo sulla pista compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; a tal fine si raccomanda che il Direttore di pista effettui con regolarità le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso, al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Vegetazione e piano di controllo e manutenzione dei ripristini

- Il progetto esecutivo dovrà contenere:
 - la descrizione degli inerbimenti tecnici e delle piantumazioni previsti in apposite tavole con i relativi richiami alle relazioni ove vengono descritti; le specie vegetali utilizzate dovranno essere autoctone e adeguate al clima ed al corredo floristico della zona;
 - gli obiettivi di copertura erbacea previsti per ciascun settore e/o tipologia di intervento (sedime pista, scarpata, ecc). I ripristini nelle zone dove è stato riscontrato amianto dovranno garantire il massimo grado di copertura possibile (almeno 90%), al fine di evitare il sollevamento di fibre;
 - un piano di controllo e manutenzione dei ripristini effettuati al fine di garantire l'attecchimento degli impianti e il raggiungimento del grado di copertura definito per gli inerbimenti;
 - la garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento almeno triennale del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori.

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

Assetto idrogeologico del versante

- le opere di sostegno del materiale di scavo sulla pista "La Croce", previste nel settore A tra le progressive progettuali 195 m e 322 m, costituite da elementi di consolidamento in acciaio a moduli pre-assemblati con tamponamenti in legno, dovranno essere oggetto di verifiche di stabilità interna e d'interazione terreno-struttura, conformemente a quanto previsto dall'aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 Gennaio 2018)"; per questo intervento dovrà essere predisposto un dettagliato piano di controllo e monitoraggio nei casi in cui la perdita di efficienza delle opere configuri possibili scenari di rischio.
- in fase di realizzazione il geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori dovrà verificare che le caratteristiche geotecniche dei terreni oggetto di scavo rispettino le previsioni progettuali, in particolare nei settori di versante oggetto di maggiori movimenti terra (settori A e C); in presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti o di affioramento di falde superficiali dovranno essere previste opere integrative di sostegno

- d'ingegneria naturalistica o di drenaggio, da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti;
- nella realizzazione del raccordo tra la pista 90 e la pista “La Croce” nel settore F la Direzione Lavori dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire l'integrità del tubo inclinometrico gestito da ARPA Piemonte, ubicato presso la zona di cantiere in corrispondenza del tornante ubicato a quota 1720 m;
 - nelle fasi di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
 - lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere;
 - sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;
 - l'attraversamento dei corsi d'acqua dovrà avvenire preferibilmente con la realizzazione di guadi con sezione “a corda molla” o, nel caso di presenza di tratti intubati, dovranno essere effettuate specifiche verifiche idrauliche atte a verificare l'idoneità del dimensionamento delle opere e delle scoline che si intendono realizzare, in relazione ai possibili deflussi. Qualora la verifica dia esito negativo il proponente dovrà adeguare le opere in modo da garantire il deflusso delle acque ed evitare l'insacco di dissesti superficiali.
 - per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;
 - tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
 - al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Aspetti forestali e selvicolturali

Premesse

L'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009. Tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989.

L'intervento non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della l.r. 2/2009 come di interesse pubblico in quanto non risulta individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo, né è dimostrata la conformità urbanistica al P.R.G.C. secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 bis della stessa Legge regionale.

L'azione di trasformazione non è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, né persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto non ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del

corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della l.r. 45/1989, né in quelli previsti al comma 7 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

Per la quantificazione della compensazione occorre considerare unicamente la superficie forestale trasformata, escludendo quella oggetto di semplici modifiche dovute a limitati movimenti di terra per il livellamento e la riprofilatura del versante. Dagli elaborati progettuali forniti, la superficie boscata effettivamente trasformata risulta pari a circa 1,5 ha.

Prescrizioni

In fase di elaborazione della progettazione esecutiva dovrà essere determinata, a cura di tecnico forestale abilitato, la corretta superficie forestale oggetto di trasformazione all'interno della Relazione Forestale redatta quale documento autonomo.

L'entità della compensazione forestale dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. In particolare, sulla base della descrizione del popolamento interessato, si ritiene congruo adottare i seguenti parametri e pesi:

A – FORMA DI GOVERNO - Fustaia	PESO 1,5
B – CATEGORIA FORESTALE - Pinete di pino silvestre, lariceti e cembrete	PESO 1,5
C – UBICAZIONE - Montagna	PESO 0,5
D - DESTINAZIONI, FUNZIONI PREVALENTI, VINCOLI Vincolo idrogeologico	PESO 1,5
E - TIPOLOGIA E REVERSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE Opere edilizie	PESO 1,5

La compensazione fisica deve essere determinata secondo quanto disposto al § 3.3 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, e non potrà essere realizzata mediante un intervento di rimboschimento, ma unicamente attraverso un intervento di miglioramento boschivo che dovrà essere individuato secondo quanto disposto al § 3.3.2., o in alternativa alla compensazione fisica è possibile optare per la compensazione monetaria secondo quanto disposto al § 3.2 dell'allegato 1 della richiamata Deliberazione.

E' esclusa dagli interventi di miglioramento boschivo la realizzazione di viabilità o di altre infrastrutture quali la sentieristica.

Monitoraggi e controlli

Il proponente dovrà aggiornare il piano di manutenzione e controllo e fissare:

- gli obiettivi che intende raggiungere relativamente all'attecchimento degli inerbimenti e degli impianti vegetali;
- le modalità e frequenza di misurazione;
- le metodiche utilizzate;
- le azioni da intraprendere in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
- le modalità di comunicazione dei risultati.

L'estensione temporale del piano di verifiche e manutenzione dovrà coprire i primi cinque anni successivi alla realizzazione dei lavori.

Prima di dare inizio ai lavori deve essere presentata la autocertificazione e dichiarazione di atto notorio approvata con D.D. n° 326 in data 08/02/2017, con i contenuti e le modalità previste al § 2 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.